



Comune di Mirandola

(Provincia di Modena)

Mirandola, lì 28 giugno 2012

Ordinanza n. 27/2012

Prot. 11340.6.12

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE – APERTURA DI ULTERIORI PARTI DEL CENTRO STORICO E CONSEGUENTE RIDEFINIZIONE DELLA COSIDDETTA “ZONA ROSSA”.

IL SINDACO

Viste le proprie ordinanze n. 15 del 29.05.2012 e n. 16 del 31.05.2012, con cui, a seguito dei forti eventi sismici succedutisi a partire dal 20 maggio u.s., si è ordinata l’interdizione dell’intero Centro Storico delimitato dai viali di Circonvallazione (istituzione della cd. “zona rossa”);

Considerato che con ordinanza n. 19 del 14.06.2012 (prot. 8705) è stato ordinato al corpo dei Vigili del Fuoco di mettere in sicurezza alcune strade ed aree pubbliche del Centro Storico, al fine di consentire l’accesso alle zone in parola, con conseguente ridefinizione della “zona rossa”;

Vista la propria ordinanza n. 26/2012 del 23.06.2012 (prot. n. 10325), con cui sono state aperte altre zone del centro storico a seguito delle opere di messa in sicurezza di cui al punto precedente;

Dato atto che gli interventi dei Vigili del Fuoco stanno procedendo, cosicché risulta possibile aprire ulteriori aree all’interno della “zona rossa”;

Acquisiti, a seguito di sopralluogo congiunto, i riscontri da parte dei Vigili del Fuoco relativamente allo stato d’avanzamento dei suddetti interventi di messa in sicurezza (rimozione materiale a terra, eliminazione pericoli pendenti, ecc.);

Ritenuto pertanto necessario adottare una nuova ordinanza, che sostituisce integralmente quella precedente in materia e che indica tutte le aree del centro storico rese ad oggi accessibili, precisando quali sono le nuove zone che si aggiungono;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’art. 7 del d.lgs. n. 285/1992 –“Nuovo Codice della Strada”;

Visto il d.p.r. n. 495/1992 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della

Strada”;

Vista la legge n. 225/1992 – “Servizio Nazionale di Protezione Civile”;

ORDINA

1 – di consentire l’accesso nell’area del Centro Storico delimitata dai viali di Circonvallazione (cosiddetta “zona rossa”), limitatamente alle seguenti vie ed aree pubbliche, così come indicate nell’allegata planimetria (aree non retinate, ovvero sia in bianco), in quanto messe in sicurezza dagli interventi operati dai Vigili del Fuoco:

zone già incluse nelle precedenti ordinanze:

- p.zza della Costituente, sino all’altezza di via Volturmo (dal civico 11 al 58, con transenne sino alla zona alberata, fatta salva la zona antistante il Teatro, a libero accesso);
- p.zza Marconi, dalla Circonvallazione sino all’altezza dei bagni pubblici (civico 6);
- via Tabacchi (civico 49);
- p.zza Bonelli;
- via Smerieri (civico 52);
- via Pico, sino all’altezza di via Cavour (civici dal 41 al 45, dal 92 al 110 e dal 47 al 51, in quest’ultimo settore con transenne sino alla zona alberata);
- via Andreoli (dal civico 3 al 17 e dal civico 6 all’8);
- via Fanti (dal civico 3 al 17, dal civico 19 al 31 con transenne, dal civico 33 al 45, dal civico 10 al 14 con transenne, il civico 16 e dal civico 18 al 44 con transenne);
- via Roma (dal civico 10 al 30, con transenne dal civico 16 al 30; dal civico 33 al 61, con transenne dal civico 39 al 41);
- vicolo Greco (dal civico 5 al 17, con transenne dal civico 7 al 17);

nuove zone introdotte con la presente ordinanza:

- via Luosi (dal civico 59 all’87 e dal civico 92 al 124, tutti transennati);
- via Cavour (dal civico 28 al 32, con transenne al civico 28);
- via Fulvia, con accesso da via Luosi e via Cavour (dal civico 51 al 91, con transenne dal 57 al 65, dal 71 al 75 e dall’89 al 91; dal civico 50 al 124, con transenne dal 56 al 62, dal 66 al 68 e dal 74 al 76);

2 – di consentire l’accesso in tali zone ai pedoni, nell’ambito delle aree delimitate dalle transenne, ed ai proprietari ed aventi diritto sugli immobili prospicienti le zone stesse, al fine di effettuare gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino dell’agibilità indicati nelle schede AeDES o individuati dai professionisti abilitati da loro incaricati, secondo quanto prescritto dal D.L. n. 74/2012 (a tale scopo, l’accesso è consentito anche al personale ed ai mezzi di cantiere, senza accompagnamento da parte dei Vigili del Fuoco); in caso di immobili, dichiarati agibili o fruibili, ed accessibili dalle vie e dalle aree sopra indicate, di consentire ai proprietari ed aventi diritto l’utilizzo degli immobili medesimi, sempre nel rispetto di quanto prescritto dal D.L. n. 74/2012; di consentire altresì l’accesso ai mezzi dei fornitori diretti agli esercizi commerciali agibili nell’ambito delle zone di cui al punto 1;

3 – di consentire l’accesso ai propri fabbricati, per le finalità di cui al punto 2, anche ai proprietari ed aventi diritto sugli immobili con ingresso dal fronte prospiciente i viali di Circonvallazione;

4 – di confermare l’interdizione a tutte le restanti aree ricomprese nella “zona rossa”; da tale

interdizione sono escluse le squadre tecniche, i mezzi ed il personale della Protezione Civile, le squadre dei Vigili del Fuoco incaricate della messa in sicurezza delle aree in corso di verifica e dell'accompagnamento di altri soggetti autorizzati, i mezzi ed il personale di soccorso, di emergenza, di polizia, dell'esercito (in questo caso, senza accompagnamento dei Vigili del Fuoco, in osservanza alla nota prot. Cat.A.4/2012/Gab.- 1013 - in data 13.06 u.s. del Questore di Modena, ove si stabilisce che il personale militare garantirà il pattugliamento, interno ed esterno, della "zona rossa"), nonché gli ulteriori soggetti espressamente autorizzati (per quanto riguarda il personale delle ditte incaricate degli interventi di ristrutturazione e di messa in sicurezza, lo stesso potrà operare senza l'accompagnamento dei Vigili del Fuoco);

5 – di provvedere con successiva apposita ordinanza all'apertura di ulteriori aree del centro storico, non appena rese accessibili a seguito di ulteriori interventi di messa in sicurezza, aggiornando tempestivamente la planimetria di cui al punto 1;

6 – ai Vigili del Fuoco ed alle Forze dell'Ordine di dare esecuzione alla presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza;

7 – di inviare la presente ordinanza alla struttura di coordinamento provinciale di Modena, al Centro Operativo di Protezione Civile (C.O.R.) ed alla Prefettura di Modena, fornendone contestualmente la massima diffusione tramite i mezzi informativi a disposizione;

8 – di pubblicare la presente ordinanza all'albo pretorio informatico dell'Ente.

IL SINDACO
(f.to Maino Benatti)